

Cecilia Pedrazza Gorlero

**«Inevitabile contraddizione»:
narrazioni e stereotipi moderne del delitto di infanticidio**

*«Inevitabile contraddizione»:
modern narratives and stereotypes of infanticide*

SOMMARIO: 1. 'Inevitabilità' e 'contraddizione': la 'formula' beccariana dell'infanticidio. – 2. La 'causa d'onore'. – 3. Prevenire il delitto.

ABSTRACT: Cesare Beccaria interprets the malaise of his contemporaries in the face of the complex social and juridical dynamics that, over the centuries, take place around the theme/crime of the maternal infanticide. The invoked preventive action by the legislator to limit the infanticides committed to defend women's honour, is measured with the traditional and still authoritative approach of modern criminalists, in order to gather the historical roots and, with them, the profound community reasons (still extraordinarily current) of the most ancient and atrocious of the crimes.

KEY WORDS: Enlightenment, infanticide, female honour.

1. 'Inevitabilità' e 'contraddizione': la 'formula' beccariana dell'infanticidio

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della virtù¹.

Con la consueta e schietta cadenza iconoclasta, Cesare Beccaria coglie le profonde incoerenze della sua epoca dinanzi al delitto di infanticidio²: crimine oscuro, censito, nel *Dei delitti e delle pene*, accanto all'adulterio e all'omosessualità, rimarcando, in piena temperie illuministica, il peso sociale e giuridico riconosciuto alla 'triade delittuosa', simbolo della negazione degli affetti parentali, della rottura dell'unità familiare e della corruzione della morale sessuale. Delitto 'di prova difficile', fra i più sfuggenti e insidiosi, esito delle complesse dinamiche sociali e giuridiche che, nei secoli, si sono formate e ripetute intorno al tema/reato dell'omicidio dell'infante³, nella commissione del quale s'intrecciano la pressione esercitata dal naturale sfogo delle passioni umane e l'assorbimento di queste ultime nell'artificialità dei ruoli sociali, con la conseguente consegna ai rimedi formali della giurisprudenza⁴. Singolare delitto,

¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, diretta da L. Firpo, vol. I, Milano 1984, § XXXI (*Delitti di prova difficile*), pp. 102-103.

² Per la particolare raffigurazione dell'infanticidio nel secolo dei Lumi cfr. Y. Bongert, *L'infanticide au siècle des Lumières (à propos d'un ouvrage récent)*, in «Revue historique de droit français et étranger», LVII (1979), pp. 247-257. Per l'estrazione, non sempre agevole, dell'infanticidio dalla più generale storia della mortalità infantile cfr. J. Hecht, *Le Siècle des Lumières et la conservation des petits enfants*, in «Population (French Edition)», XLVII, n. 6, *Hommage à Alfred Sauvy* (1992), pp. 1589-1620.

³ Ne dà utile saggio, con particolare riguardo al problema europeo dell'eterogeneità normativa nella disciplina della repressione dell'infanticidio e alla difficile costruzione dell'«identità del reato», legata soprattutto al variare semantico del concetto di infanzia e di onore, C. Povolo, *Note per uno studio dell'infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli XV-XVIII*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXVII (1979), pp. 115-131; Id., *Aspetti sociali e penali del reato d'infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel '700*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXVIII (1980), pp. 415-432.

⁴ Per la definizione dell'infanticidio come sotterranea, diffusa e durevole «pratica sociale» in grado di scavalcare i secoli, investendo le regioni del 'peccato' e del 'reato', cfr., in particolare, A. Prospero, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005, pp. 45-80. Per la ricostruzione della storia dell'infanticidio e, nella specie, per l'esame delle radici socio-giuridiche della sua

per il quale la madre è, al contempo, carnefice e vittima, calata in un gioco di ‘aberrazioni prospettiche’ che, in ragione del caso e dei casi, trattano la morte fisica al pari della morte sociale:

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo⁵.

L’infanticida per antonomasia – la «persona», debole o violata, per la quale Beccaria invoca il medicamento legislativo – è la donna, divenuta madre per sconsideratezza o per sventura: la comune declinazione al femminile dell’infanticida stringe la prospettiva delittuosa sul rapporto vitale per eccellenza, quello che lega, in un vincolo naturale e giuridico non replicabile, chi dà la vita e chi la riceve, tanto da rendere il delitto ancor più atroce perché consumato dalla mano che dovrebbe difendere la vita generata a costo della propria⁶.

La ‘carica politica’ sottesa alla definizione e alla successiva persecuzione del delitto d’infanticidio – e, con esso, dei delitti ‘affini’ di aborto animato e di parto esposto, fattispecie dolose che si distinguono dall’infanticidio per essere la prima riferita al non ancora nato⁷ e la seconda integrata dall’abbandono

criminalizzazione, si fa rinvio, in seno ad una copiosa bibliografia, a Y.-B. Brissaud, *L’infanticide à la fin du moyen âge, ses motivations psychologiques et sa répression*, in «Revue historique de droit français et étranger», L, n. 2 (1972), pp. 229-256; E. R. Coleman – A. Chamoux, *L’infanticide dans le Haut Moyen Age*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», XXIX, n. 2 (1974), pp. 315-335; J. E. Boswell, *Expositio and Oblatio: The Abandonment of Children and the Ancient and Medieval Family*, in «The American Historical Review», LXXXIX, n. 1 (1984), pp. 10-33 e M. Corbier, *La petite enfance à Rome: lois, normes, pratiques individuelles et collectives*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», LIV, n. 6 (1999), pp. 1257-1290.

⁵ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 103.

⁶ Nella Bibbia, il sacrificio del figlio è richiesto solo al padre; la madre, icona di fertilità, d’amore e di soccorso è chiamata a diversa, non meno terribile prova: la sopportazione del dolore per la morte del figlio, sublimata dall’immagine della Vergine, ai piedi della croce. Una morte data per mano di altri. La maternità non va tentata! Il potere di disporre della vita dei figli è consegnato, dalla ragione e dal diritto, alle mani paterne. Alla definizione diacronica dell’ascesa e del declino della potestà paterna, inclusiva dello *ius vitae ac necis* nei confronti della prole, è dedicato il bel volume di M. Cavina, *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi*, Roma-Bari 2007.

⁷ Nella citata edizione del *Dei delitti e delle pene*, curata da Francioni, l’infanticidio è ricondotto, sia pure nei soli termini della probabilità, al procurato aborto (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., nota 4, p. 102). Una scelta che sembra privare di tipicità le due fattispecie di reato, ma che corrisponde ad una soluzione sinonimica tutt’altro che infrequente per l’epoca. Ne è

intenzionale del neonato in un luogo segreto, con la volontà di impedirne il soccorso e la sopravvivenza⁸ – emerge chiaramente dalle parole di Beccaria: l'appello alla giustizia/necessità della pena apre a una valutazione del crimine che trascende la mera ricognizione circa la sufficienza (o l'opportunità) della politica repressiva, aggiustando il fuoco della lente legislativa sul rafforzamento di una progettualità preventiva, riferita ad una data tipicità esperienziale e al particolare rapporto fra 'natura' e 'cultura' in essa trascritto⁹.

Il legislatore è, in altri termini, chiamato a riconoscere e a contenere l'influenza di un valore, che, nella codificazione dell'equilibrio fra ciò che è socialmente e giuridicamente protetto e ciò che non lo è (perché non può esserlo o perché si sceglie che non lo sia), fa ancora pesare la bilancia a proprio beneficio¹⁰: l'onore, diaframma anelastico fra 'natura' e 'cultura', «un corpo estraneo allo stato di società»¹¹, una 'qualità primaria', che prevarica la volontà negoziale.

Non è un caso che il termine «contradizione» compaia anche in esordio del paragrafo IX del *Dei delitti e delle pene*, nel quale Beccaria oppone le ragioni dell'onore a quelle della civile legislazione, illuminando il potenziale

prova, a titolo di esempio, l'applicazione al delitto di infanticidio delle norme *contra abortum* introdotte dalla *Bulla Effraenatam* di Sisto V (1588), di cui offre testimonianza, fra gli altri, il fiscale Filippo Mirogli nelle *Istruzioni teoriche-pratiche criminali*, particolarmente apprezzabili per la densa ricognizione normativa, dottrinale e giurisprudenziale in materia di infanticidio, aborto animato e parto esposto. Mirogli si sofferma, in particolare, sulle disposizioni contenute nei bandi della Sacra Consulta: «I Bandi dunque della Sagra Consulta così dispongono nel §. 87. ivi: Ricorda ancora S. E. quanto sia detestabile il delitto d'Infanticidio, venendo quei parti infelici a ricevere la morte da quelli, che dovrebbero dar loro l'alimento di vita; rinnova perciò tutte le pene dell'ultimo supplizio, e le altre imposte dalla Legge comune, e dalle Bolle de' Sommi Pontefici, ed in particolare da quella della sa. me. di Sisto V. che incomincia Effraenatam pubblicata li 16. Novembre 1588., nelle quali pene assolutamente incorreranno le madri, e i padri, ed ogni altra persona, che in qualsivoglia modo ne sarà complice, o partecipe, e rispetto a quelle della linea ascendente dell'Infante ucciso basterà il solo consenso all'Infanticidio» [F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, Modena 1770, t. III, cap. XIII (*Del Parricidio, Infanticidio, Aborto animato, e dei Parti esposti*), n. 33, p. 172].

⁸ In argomento si rinvia al denso contributo di F. Colao, *L'«esposizione di parto» e il «parto approvato dalle leggi»*. *Giustizia, polizia, assistenza nella Toscana tra Sette e Ottocento*, in «Rassegna storica toscana», LXIII, n. 2 (2017), pp. 271-290.

⁹ Trascrizione che condiziona inevitabilmente, nel senso di una maggiore o minore inclinazione punitiva, il futuro orientamento delle legislazioni europee, in ragione della diversa propensione a 'far rientrare' l'onore nella 'legge', spegnendo l'elemento di naturalità sopravvissuto alla negoziazione.

¹⁰ Per il peso determinante riconosciuto al motivo dell'onore femminile nella individuazione (politica e giuridica) degli elementi costitutivi e risolutivi del delitto di infanticidio cfr. F. Colao, *L'«esposizione di parto» e il «parto approvato dalle leggi»*, cit.

¹¹ M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005, p. 221.

trasformativo dell'opinione':

V'è una contraddizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l'opinione. ... E l'opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest'*onore* è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non poté esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino¹².

Il disonore (per una condotta adulterina, per una nascita illegittima) implica, di conseguenza, l'annullamento sociale e la morte (artificiale) inflitta dalla cattiva fama.

È l'intreccio criminogeno fra 'silenzio del legislatore' e 'governo dell'opinione' a dover essere esaminato e sciolto. Un intreccio che ben si coglie nel paragrafo X del *Dei delitti e delle pene*, in cui la genesi del duello privato è ricondotta, insieme, all'«anarchia delle leggi» e alla «necessità degli altrui suffragi»:

Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. ... Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini¹³.

Il danno reputazionale – visibile alla comunità, ma invisibile alla legge – apparenta, per eziologia, duello e infanticidio: inutile la pena capitale, insopportabile l'isolamento (negazione stessa del contratto) sociale, essenziale la prevenzione, realizzata tramite la punizione dell'«aggressore», reo di aver provocato la reazione criminale, e, viceversa, l'assoluzione di colui che,

¹² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., § IX (*Dell'onore*), pp. 49-51.

¹³ Ivi, § X (*Dei duelli*), p. 52.

aggredito, si è difeso sul terreno dell'anomia.

L'uccisione dell'infante oltrepassa, in definitiva, le ragioni della scelta individuale e si presenta come l'esito necessitato di un modo di essere e di esistere proprio di una comunità umana storicamente individuata, in seno alla quale la vita ha primario rilievo solo se legittimamente concepita e armonicamente adattata alla forma valoriale del corpo sociale¹⁴.

Il tema è troppo vario e radicato nella mentalità e nell'immaginario comuni per trovare conforto nell'aritmetica legislativa e per tagliare di netto con le interpretazioni e le soluzioni consegnate all'arsenale dottrinale e processuale di *Ancien Régime*, nonostante la prevedibile (ma disarmata) reazione contro l'impiego delle prove legali – «le tiranniche presunzioni, le *quasi-prove*, le *semi-proves*»¹⁵ – che rendono (letteralmente) approssimativa l'attendibilità dell'indagine e del giudizio.

La consapevolezza del limite intrinseco condiziona la proposta di riforma, proiettando la soluzione al di fuori delle ritualità della giustizia, verso quella società che il rinnovato sistema penale dovrebbe leggere, interpretare, normare e servire.

La visione 'endoprocessuale' si dimostra miope: la 'chiusura' nelle dinamiche del reato e della sua repressione appare di scarso profitto se privata del conforto di un generale e adeguato programma di prevenzione, di cui, peraltro, Beccaria

¹⁴ L'infanticidio può essere il risultato della tutela di un modello antropologico condiviso ed esclusivo (la mostruosità del neonato è, non a caso, censita fra le esimenti del reato di infanticidio doloso) o di difesa del retaggio dinastico (come rimedio estremo alla *commixtio sanguinis*); o ancora uno strumento di contenimento della crescita demografica. In particolare, quest'ultima declinazione del crimine si rivela come una costante comunitaria in periodi di estrema povertà, durante i quali la pratica dell'infanticidio selettivo (a danno, primariamente, delle femmine), è desumibile dagli 'intervalli intergenesici' risultanti, in particolare, dall'esame dei registri battesimali. In argomento cfr. G. Hanlon – S. Caffari, *L'infanticidio di coppie sposate in Toscana nella prima età moderna*, in «Quaderni storici», XXXVIII, n. 113 (2), *Proprietari e inquilini* (2003), pp. 453-498. In proposito, gli studi demografici offrono al giurista le informazioni necessarie per l'inquadramento del fenomeno criminale nell'ambito di un meccanismo comunitario di controllo della fertilità. Per una lettura dell'infanticidio effettuata attraverso il filtro della *demographic homeostasis*, ovvero in ragione della capacità di autoregolazione/automanutenzione di una comunità in rapporto alle scelte di sistema in tema di «mortalità, fecondità, nuzialità e mobilità», cfr. A. Corsini, *Sull'infanticidio: alcune riflessioni*, in «Prato Storia e Arte», CVII (2010), p. 77. In argomento Corsini riprende quanto teorizzato da Edward. A. Wrigley con riguardo alla *unconscious rationality*, ovvero alla capacità sociale di imporsi sulle scelte individuali nella determinazione dei ritmi di fertilità, in obbedienza alla misura di sostenibilità della pressione demografica del gruppo di riferimento. Cfr. E. A. Wrigley, *Fertility Strategy for the Individual and the Group*, in C. Tilly (cur.), *Historical Studies of Changing Fertility*, Princeton-New Jersey 1978, pp. 135- 154.

¹⁵ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 101.

tace gli eventuali orientamenti e contenuti, sorvolando sui dettagli di una possibile *pars construens*.

Lo sferzante invito a chiamare ‘giusta’ la sola pena che intervenga come *extrema ratio*, al confine ultimo di un percorso preventivo preimpostato dal legislatore, non valica i termini della mera enunciazione e il ‘manifesto’ assorbe, in definitiva, la realtà che lo circonda¹⁶.

L’azione è immaginata, gli attori esemplari, in attesa di prendere carne. Di qui, forse, la percezione di una condotta eccessivamente razionale, priva di sfumature e di umano sentimento, nella scelta fra l’infamia e l’omicidio, offerta come alternativa netta, troppo calcolata per non apparire fittizia¹⁷: un ‘taglio matematico’, di certo coerente con le attese riformistiche e con lo stile del *pamphlet*, in cui la donna – affetta da una connaturata *fragilitas*, che aggrava la ferita d’onore¹⁸ – è spinta ‘suo malgrado’ (un sottinteso quasi spontaneo alla prosa originale) all’impresa funesta¹⁹.

Il marcato richiamo allo schianto delle passioni e agli argini della sociabilità, spinge l’infanticidio agli estremi del discorso giuridico, terminando, infine, nei domini dell’antropologia e della sociologia criminale²⁰.

¹⁶ Condizione tutt’altro che insolita per l’opera beccariana, in cui la proposta di riforma dello *ius puniendi* supera rivendicazioni puntuali nel tempo e nello spazio a vantaggio di una visione ideale e universale, destinata «al giurista e all’uomo di sempre». In tal senso cfr. L. Garlati, *Utilità, esemplarità, certezza della pena. Il pensiero di Beccaria tra mito e realtà*, in «Archivio Storico Lombardo», XIX (2014), pp. 46-74.

¹⁷ In tal senso cfr. A. Prospero, *Dare l’anima*, cit., pp. 116-117.

¹⁸ Adriano Prospero evidenzia come la «sensibilità settecentesca» abbia lasciato «in eredità ai legislatori una nozione del reato singolarmente alleggerita, come frutto di due cause concomitanti ciascuna delle quali – la fragilità femminile da un lato, la difesa dell’onore dall’altro – si doveva rivelare capace di suscitare non solo compassione ma anche sentimenti di ambigua solidarietà»: A. Prospero, *Dare l’anima*, cit., pp. 77-78. S’intrecciano, in tal modo, due temi portanti della storia femminile di età moderna: il tema della *fragilitas sexus* e il tema dell’onore, interdipendenti, quasi consustanziali, per essere il secondo la naturale cornice sociale del primo.

¹⁹ L’onestà è l’onore riscritto al femminile: «Conservare integro il corpo e vietarlo all’accesso maschile era compito della donna: in questo si riassumeva il suo onore» [A. Prospero, *Dare l’anima*, cit., p. 116]. La lesione d’onore, in prospettiva femminile, deriva sempre dalla perdita dell’integrità fisica per un illecito contatto sessuale. In argomento, con riguardo al delicato (e quasi sempre impraticabile) ‘incastro’ fra la protezione della virtù muliebre e la copertura di una virilità rapace, ma pubblicamente tollerata a causa dell’asimmetria sociale fra sedotta e seduttore, cfr. C. Povolo, *L’Intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 355-412.

²⁰ Lombroso censirà l’infanticida fra le «ree per passione», istigate al delitto dall’«ingiusto disprezzo del mondo», dalla «paura del disonore», «dall’opinione pubblica e dai suoi pregiudizi». Cfr. C. Lombroso – G. Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale*,

Referente essenziale resta sempre la pagina beccariana, il «colpo di frusta»²¹ che desta e motiva le menti più argute, portandole a lavorare incessantemente lo ‘spunto’ affidato al *Dei delitti e delle pene*, a riprova di come al «libriccino» si ancorino, per oltre due secoli, attese ed esiti di una profonda riforma etica e giuridica²².

2. La ‘causa d’onore’

Nel *Prix de la justice et de l’humanité* Voltaire dedica un accorato articolo alle madri infanticide («victimes malheureuses de l’amour et de l’honneur, ou plutôt de la honte»), denunciando la manifesta incoerenza legislativa di un’epoca che rimette la definizione e la graduazione della sanzione ad elementi utili a certificare la materiale consumazione del reato (*in primis*, la prova della vitalità del parto o della negazione del battesimo²³), ma del tutto insufficienti per definirne i contorni in termini di politica criminale, soprattutto con riguardo ai

Torino 1903, pp. 494-498.

²¹ È l’efficace immagine offerta da I. Birocchi, *Beccaria, Cesare*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta (dir.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, Bologna 2013, p. 201.

²² In argomento si rinvia al ricco contributo di M. G. di Renzo Villata, *Beccaria e gli altri. Noterelle sulla criminalistica del tardo Settecento*, in G. Rossi – F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015, pp. 41-74.

²³ È il battesimo a perfezionare l’individuo, trasformando il fatto della nascita nel diritto all’inclusione nella comunità umana destinata alla salvezza eterna. In argomento si rinvia al bel saggio di A. Prosperi, *Scienza e immaginazione teologica nel Seicento: il battesimo e le origini dell’individuo*, in «Quaderni storici», XXXIV, n. 100 (1), *Cento numeri* (1999), pp. 173-198. La soppressione del neonato non battezzato è aggravante comunemente riconosciuta del delitto di esposizione di parto o di infanticidio. La criminalistica ne lascia costante traccia. Matthias Berlich, fra gli altri, non concede scusanti alla donna che abbia abbandonato, in un luogo nascosto, il proprio figlio, consegnandolo a morte certa *sine baptismo*, e assimila la fattispecie dell’esposizione dell’infante non battezzato da parte della madre al sacrificio satanico degli infanti non battezzati, ricordato da Bodin nella *Démonomanie des sorciers* [M. Berlich, *Conclusiones practicabiles*, Pars quarta, Coloniae Agrippinae 1739, *conclusio VII (Si mulier infantem suum post partum vel suffocat, vel exponit, item, si maritus uxorem, et econtra, vel sanguinei se invicem occidunt, quomodo puniuntur)*, n. 20 (*Si mater infantem post partum occidit, quomodo punitur, n. 2. et seqq. usq. ad n. 31*), p. 47]. Si tratta, nella specie, del ‘quinto crimine’ contestato alle streghe: «Le cinquiemes passe encores plus outre, c’est que les sorcieres sont ordinairement convaincues par leur confession d’avoir sacrifié au Diable leurs petis enfans auparavant qu’ils soient baptizez, les eslevant en l’air, et puis leur mettant une grosse espingle en la teste, qui les fait mourir, qui est un autre crime plus estrange, que le precedent. Et de fait Spranger dict, qu’il en a fait brusler une, qui en avoit ainsi fait mourir quarante et un» [J. Bodin, *De la demonomanie des Sorciers*, Paris 1582, lib. IV, cap. V, ff. 197v-198r].

profili di prevenzione e di protezione sociale²⁴:

On a vanté et mis en vigueur, le célèbre édit du roi de France Henri II, qui ordonne qu'on punisse de mort toute femme ou fille qui ayant célé sa grossesse accouche d'un enfant trouvé mort sans avoir été baptisé. Le code de Charles-Quint, connu sous le titre de la Caroline, veut qu'on ne condamne la mère au suplice qu'en cas que l'enfant soit venu au monde en vie. La loi d'Angleterre encor moins sévère, veut que la mère échape à la condamnation, si elle trouve un seul témoin qui dépose qu'elle est accouchée d'un enfant mort. La contradiction qui règne entre ces loix, ne fait-elle pas soupçonner qu'elles ne sont pas bonnes, et qu'il eut bien mieux valu dotter des hôpitaux où l'on eut secouru toute personne du sexe qui se fut présentée pour accoucher secrettement? par-là on aurait à la fois sauvé l'honneur des mères, et la vie des enfants. Trop souvent un prince ne manque point d'argent pour faire une guerre injuste, qui dévaste, et qui ensanglante une moitié de l'europe; mais il en manque pour les établissements les plus nécessaires, qui consoleraient le genre humain²⁵.

L'illegittimità della nascita e la conseguente lesione d'onore contribuiscono

²⁴ La reazione appassionata alla crudele punizione inferta ad una giovanissima madre infanticida muove Voltaire alla realizzazione del celebre commento al *Dei delitti e delle pene* di Beccaria: «J'étais plein de la lecture du petit livre des Délits et des Peines, qui est en morale ce que sont en Médecine le peu de remedes dont nos maux pourraient être soulagés. Je me flattais que cet Ouvrage adoucira ce qui reste de barbare dans la jurisprudence de tant de Nations; j'espérais quelque réforme dans le genre-humain, lorsqu'on m'apprit qu'on venait de pendre dans une Province, une fille de dix-huit ans belle et bien faite, qui avait des talents utiles, et qui était d'une très-honnête famille. Elle était coupable de s'être laissé faire un enfant; elle l'était encore davantage d'avoir abandonné son fruit» (Voltaire, *Commentaire sur le livre Des délits et des peines*, Genève 1767, § I. *Occasion de ce Commentaire*, p. 1). Il caso riguardava un'esposizione di infante dall'esito infausto: il bimbo, lasciato accanto ad una fontana, era stato ritrovato morto e la madre, scoperta, era stata condannata alla pena capitale. Possono gli 'effetti medicinali' del famoso «dibriccino» favorire la carità sulla durezza della legge e mutare il triste destino dei frutti innocenti delle maternità illegittime? Voltaire dà carne e volto alla 'inevitabile contraddizione' del delitto di infanticidio, spostando lo sguardo dalla madre assassina al contesto nel quale si è consumato il delitto, insinuando il dubbio di una privata e pubblica corresponsabilità per la seduzione, l'abbandono e la lesione d'onore subiti dalla fanciulla, il cui intento omicida non è stato incontrovertibilmente provato: «Là où la charité manque, la Loi est toujours cruelle. Il valait bien mieux prévenir ces malheurs qui sont assez ordinaires, que se borner à les punir. La véritable jurisprudence est d'empêcher les délits, et non de donner la mort à un sexe faible, quand il est évident que sa faute n'a pas été accompagnée de malice, et qu'elle a coûté à son coeur» (ivi, p. 3). Per cogliere i segni della profonda influenza del riformismo penale di Beccaria sulla critica portata da Voltaire al «governo patibolare» di *Ancien Régime* cfr. M. Porret, *Voltaire et le droit de punir. Un activiste du moment Beccaria*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», LXIII, n. 3 (2016), pp. 88-109.

²⁵ *Prix de la justice et de l'humanité*, par l'Auteur de la Henriade, Ferney 1778, Article VI (*Des Mères infanticides*), pp. 23-24.

a definire una figura delittuosa che non può essere indagata né disciplinata dalle sole norme, né tantomeno esaurita nella mera coerenza (e crudeltà) di un sistema legislativo, o affidata alla proposta della lenta erosione della tradizione sapienziale dell'età precedente, divisa fra l'applicazione rigorosa della pena capitale e il motivo ricorrente della sua esclusione per aver la donna agito *ad infamiam evitandam*²⁶.

Basta scorrere le pagine delle fortunate *Istruzioni teoriche-pratiche criminali* di Filippo Mirogli, per apprezzare il polso di un'epoca ancora combattuta fra intransigenza e commiserazione²⁷. L'opera è di sicura utilità proprio per la

²⁶ Gli esempi sono numerosi e le fonti si richiamano e si confortano a vicenda, creando una sorta di 'repertorio circolare', congegnato sul temperamento della pena generalmente riconosciuto al 'motivo d'onore'. Nel segno di un approccio mitigatorio interviene, ad esempio, sulla scorta di Giulio Claro, Jacopo Menochio, che giustifica l'esposizione di parto compiuta da una giovane madre per sottrarsi all'infamia, bilanciando i valori in gioco a favore della 'causa d'onore' [J. Menochio, *De arbitrariis iudicium, quaestionibus et causis, centuriae sex*, Genevae 1690, lib. II, cent. IV, *casus CCCXCVI (Poena eorum, qui partus exponunt, quae fit: et declaratur inibi an expositi legitimi sint, et ad sacros ordines promoveri possint)*, n. 7 (*Honorem vitae anteferrì*), p. 731]. Del medesimo avviso, e ripetendo le più frequentate *auctoritates* della criminalistica moderna, Giovanni Domenico Rinaldi, per il quale la madre colpevole di infanticidio o di parto esposto in luogo remoto non deve essere condannata alla pena capitale per aver difeso la propria virtù, classificando come non doloso il reato commesso a tutela della propria onestà o per timore di subire violente rappresaglie da parte dei familiari [G. D. Rinaldi, *Observationes criminales, civiles, et mixtae*, Liber primus, Venetiis 1735, cap. VI, § V (*Le Madri, le quali dolosamente soffocheranno, o abortiranno i parti loro, occidendo la Creatura animata, o verranno all'atto prossimo, incorreranno in pena della forca, e se sarà tentato tale delitto senza l'effetto, o la Creatura non fosse animata, la pena sarà arbitraria etiam corporale*), n. 32 (*Abortum faciens ad cobonestandam eius pudicitiam, vel ad effugiendum malum, quod timet a consanguineis excusatur a poena ordinaria, et n. 111. et n. 112. Videtur enim coacte facere, n. 34. et 36. et 114*), p. 388]. Non mancano, inoltre, esempi di temperamenti della pena dovuti alla tenera età o all'ingenuità della madre infanticida, o nei casi di parto mostruoso, di sordomutismo, che implica una capacità diminuita, o di conclamato stato di alterazione provocato da furore, demenza o melancolia. In argomento si rinvia alla sintetica indicizzazione delle esimenti offerta da J. H. Wolfart, *Tractatio iuridica de infanticidio doloso eiusque speciebus*, Francofurti ad Moenum 1750.

²⁷ F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, cit., pp. 165-206. In proposito cfr. G. Angelozzi - C. Casanova, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014, pp. 41-46. La riflessione di Beccaria cala in un contesto per nulla pacifico verso ipotesi di riformismi radicali, tesi a negare spazio al patrimonio sapienziale e giurisprudenziale costruito dai giuristi moderni e gelosamente custodito da larga parte della criminalistica settecentesca. Per un'accurata disamina delle posizioni tiepide o avverse alla recezione del *Dei delitti e delle pene* cfr. M. G. di Renzo Villata, *Giuristi, cultura giuridica e idee di riforma nell'età di Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Convegno di Studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano, Milano - Roma-Bari 1990, pp. 225-278 e M. N. Miletto, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in «Criminalia» (2013), pp. 179-201.

tipicità dell'approccio: un prontuario senza pretese, ma fedele testimone dei tempi e, in particolare, delle autorevoli voci dei criminalisti moderni, la cui influenza s'avverte ancora forte nella «fabbrica del processo».

La testimonianza di Mirogli porta il lettore sulla vivida 'scena del delitto', rendendolo partecipe delle fasi salienti dell'indagine.

Durante i lavori di riattamento di un dotto fognario era stato scoperto un cadaverino. La fognatura della casa passava per tre appartamenti, gli occupanti dei quali erano stati immediatamente posti agli arresti per essere interrogati.

Nel primo appartamento viveva una sola donna, maritata e ormai anziana; nel secondo, abitava una famiglia «con due zitelle nubili assai vistose, civili, ed oneste»; nel terzo, infine, alloggiava un'altra famiglia «con altre due zitelle nubili parimenti vistose, ed in comune estimazione onestissime». A favore delle quattro giovani in età fertile, «militava il comun giudizio di essere tutte onestissime»²⁸.

A tutela del buon nome delle fanciulle e, ancor più, delle famiglie coinvolte, la ricerca dei segni di un parto recente doveva essere condotta nel modo più discreto possibile, al fine di evitare il pubblico scandalo:

Molta in vero fu l'agitazione d'animo, che risentimmo in queste così critiche circostanze. Ci si presentavano in uno stesso istante tutte le difficoltà, che incontrar si poteano nell'eseguirsi le dovute diligenze. Il disturbo di due povere famiglie, la verecondia di quattro zitelle nel doversi esporre ad esser riconosciute, il timor d'apportar nocimento al loro buon nome, e la certezza di dover infamare una delle due famiglie, a cui fosse toccata la cattiva sorte d'avere in se la rea di una così esecranda scelleraggine²⁹.

Per l'esame fisico, affidato a due mammane, si era attesa la notte. L'esito era stato risolutivo per le due sorelle del secondo appartamento e, con loro, per la minore delle sorelle che dimoravano nel terzo; sulla maggiore, al contrario, erano apparse evidenti le tracce della condizione puerperale. Incarcerata e sottoposta ad interrogatorio, la ragazza aveva inizialmente negato ma, infine, aveva confessato una tresca amorosa e

d'essere stata stuprata, e resa gravida da un Canonico Suddiacono, che dava scuola di ripetizione ad un suo fratello, il quale di nascosto da' suoi Genitori ella introducea in casa nelle ore più avanzate della notte, ed aggiunse che tenuta occulta ad ognuno la gravidanza, avendo nella notte sofferto le doglie, e partorito senza l'aiuto di alcuno, per timore di non essere uccisa dal proprio Genitore, avea gettato nel luogo comune la creatura³⁰.

²⁸ F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, cit., nn. 74-77, p. 180.

²⁹ Ivi, n. 78, pp. 180-181.

³⁰ Ivi, nn. 78-79, pp. 180-181.

Anziché al patibolo, la fanciulla era stata «condannata al carcere perpetuo»: un provvedimento di mitigazione assunto a seguito della giustificazione

che il Padre era uomo di tanto onore, e così geloso, e rigoroso nell'educazione di queste due figliuole, che non le permetteva trattare con alcuno, e nè pur volea, che si affacciassero alle finestre, e perciò se avesse saputo il fallo della figlia, certamente l'avrebbe uccisa...³¹.

I gravi timori della sventurata erano stati confermati dalla reazione violenta (ed autolesionista!) dell'uomo, il quale, venuto a conoscenza del motivo per cui la figlia era stata tratta in arresto, aveva tentato di togliersi la vita con un coltello,

... e se uno de' birri non era sollecito ad impedirlo, volea con quello tagliarsi la gola, nè ciò bastò a distorlo dal pensiero di privarsi di vita, perchè tentò successivamente anche di gettarsi da una delle finestre, tale è tanto fu il dolore, e la passione, che lo sorpresero della perdita del suo onore. E dopo alcuni anni di carcere questa disgraziata fu posta in libertà colla sicurezza, che dovesse farsi monaca nel Monastero di S. Giacomo alla Longara, come esegui³².

La figlia infanticida troverà, infine, conforto nella monacazione, abbracciando la 'morte al mondo' che laverà, al pari della (ormai inutile) 'morte fisica', la colpa per l'eschecabile delitto³³, preservando l'integrità dell'onore paterno³⁴.

L'onore sessuale femminile si conferma assorbito nell'onore familiare: il corpo della donna è, come il corpo della famiglia, rimesso alla sorveglianza e

³¹ Ivi, n. 79, p. 181.

³² *Ibidem*.

³³ L'espiazione tramite internamento in «istituti per peccatrici» – cui spesso consegue la scelta per la vita consacrata – è soluzione ordinaria e alternativa al matrimonio per il ristoro dell'onore perduto. In argomento cfr. L. Ferrante, *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di S. Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», XVIII, n. 53 (2), *Sistemi di carità: esposti e internati nelle società di antico regime* (1983), pp. 499-527.

³⁴ Mentre l'onore della donna resta legato alla sua materialità, all'essere, in altri termini, un 'bene' privato da amministrare con prudenza come una risorsa preziosa ed esauribile; l'onore maschile si definisce nella dimensione pubblica, come 'valore' che misura il ruolo sociale dell'uomo e, di riflesso, della donna (onorata) cui l'uomo si vincola legittimamente. L'equilibrio del rapporto intersessuale è consegnato, dunque, a queste due diverse e convergenti onorabilità, sulle quali vegliano, con modalità sincrone e interconnesse, la famiglia e la comunità. In tal senso S. Cavallo - S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», XV, 44 (2), *Parto e maternità momenti della biografia femminile* (1980), pp. 346-383.

alla disposizione maschili³⁵.

Se l'onore della figlia coincide con l'onore del padre e l'onore del padre corrisponde ad una predeterminata 'codifica' comunitaria, ne consegue che l'onore della figlia si definisce per la sua conformità a quella stessa codifica. In altri termini, il diritto riconosce e salvaguarda l'onore femminile in funzione del 'vincolo transitivo' all'onore maschile, come socialmente apprezzato³⁶.

Il caso proposto – in fatto e in diritto, da manuale – conferma, fatta eccezione per le varianti circostanziali, il «copione» criminale consegnato alla memoria delle fonti di archivio³⁷.

Il dramma giudiziario è plasmato sul dramma sociale: la relazione clandestina, la delazione del vicinato, l'apertura formale dell'indagine, l'intervento del medico-legale (o della levatrice) sui corpi della madre e del neonato, l'arresto, il processo, la sentenza. Ad ogni passo compiuto – dalla soglia di casa al tribunale – s'avverte l'espressione di una persistente doppiezza sociale: da un lato, la donna-sedotta, disonorata e, infine, costretta a sbarazzarsi del frutto di una sessualità disordinata³⁸; dall'altro lato, l'uomo-seduttore, immerso in un contesto sociale reso sempre più indulgente dalla contrazione della tutela giuridica della donna all'interno del solo matrimonio legittimo³⁹:

La proclamazione della propria verginità e l'indiscussa onestà di costumi costituiscono ancora per la donna ingannata i requisiti essenziali per pretendere giustizia, ma lo spazio di protezione accordato è ora alquanto più ridotto e l'atteggiamento della società meno disposto a perdonarle l'errore compiuto. I processi per infanticidio del '700 attestano la profonda emarginazione sociale e

³⁵ In questi termini cfr. G. Ruggiero – N. Grendi, «Più che la vita caro»: onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento, in «Quaderni storici», XXII, n. 66 (3), *Fonti criminali e storia sociale* (1987), pp. 753-775.

³⁶ Anche quando la 'causa d'onore' sarà codificata come attenuante, il vantaggio giuridico sarà 'declinato al maschile', come riflesso di un vantaggio sociale riconosciuto, in via esclusiva, all'uomo nel suo particolare ruolo di '*defensor familiae*'. In argomento cfr. P. Guarnieri, *Men Committing Female Crime: Infanticide, family and honor in Italy, 1890-1981*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», XIII, n. 2 (2009), pp. 41-54.

³⁷ Cfr. G. Angelozzi - C. Casanova, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, cit., pp. 161-187.

³⁸ Disordine sessuale di cui l'infanticidio costituisce l'espressione socialmente più drammatica. Sul punto cfr., diffusamente, J. M. Ferraro, *Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557-1789*, Baltimore 2008, in particolare, pp. 116-157.

³⁹ In proposito cfr. C. Povolo, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in L. Berlinguer – F. Colao (curr.), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano 1989, pp. 132-153 e, nella specie, pp. 140-146.

umana cui è costretta l'imputata⁴⁰.

Seduazione ed infanticidio 'si annullano' vicendevolmente, lasciando, via via, spazio ad un'immunità sostanziale, sintomatica della contraddittorietà nella quale versano i tempi: la giustizia deve sia vendicare l'onore della madre sedotta, sia punire l'infanticidio perpetrato da quest'ultima per evitare il pubblico scandalo di un parto illegittimo⁴¹.

L'appello alla 'causa d'onore' è, tuttavia, potenzialmente equivoco e Mirogli vi coglie un'evidente illogicità, poiché la donna, per mitigare la propria colpa, invocherebbe – con il sostegno delle note, concilianti *auctoritates*, e fatta eccezione per il caso di morte senza battesimo⁴² – la tutela di un bene da lei stessa già calpestato con l'illegittima relazione che l'ha resa gravida:

Ed in fatti nella contrarietà di queste opinioni sembra al nostro debole intelletto, che la più vera sia questa, che la causa di onore non possa esimere dalla pena ordinaria la rea di questo così enorme delitto. In sostanza verrebbe ella ad esser giovata da una causa, di cui ella stessa si è di già abusata con prostituirsi ad un illecito concubito, e verrebbe a riportar comodo dalla propria iniquità, perché quell'onore, che ha di già tradito, le servirebbe di mezzo per isfuggire il meritato gastigo⁴³.

Non si tratta di un'argomentazione isolata, ma di un ricorrente motivo di pregiudizio.

Analoghe considerazioni motivano, infatti, Antonio Giudici alla ferma contestazione proprio dell'assunto beccariano, negando la 'scelta obbligata' per l'infanticidio, poiché nulla prova che l'infamia sia in grado di annichilire, con protervia certezza, il sentimento materno, né la difesa dell'onore, che non si è esitato a compromettere con una relazione illegittima, può convertirsi in un

⁴⁰ Ivi, pp. 144-145.

⁴¹ Il 'cortocircuito processuale' è evidente, stante la natura 'pubblicistica' dell'onore femminile, protetto e disciplinato al di là della valutazione intorno alla consapevolezza o volontà della donna. La partita deve essere giocata, dunque, su più piani, scavando nella materialità del delitto, indagandone le ragioni, prevenendo le azioni e reazioni degli attori principali, rimettendo nella giusta luce e proporzione le responsabilità, premiando ogni azione preventiva del reato, evitando, in definitiva, lo stallo del processo. In tal senso cfr. C. Povo, *L'imputata accusa: un processo per infanticidio alla fine del Settecento*, in G. L. Fontana – A. Lazzarini (curr.), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 563-575. Per l'approfondita disamina del tema storico-giuridico della 'presunzione di seduzione' si rinvia allo studio di G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999.

⁴² F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, cit., nn. 63-66, p. 178.

⁴³ Ivi, n. 67, pp. 178-179.

motivo sufficiente a giudicare la reazione omicida della madre:

Non dee suporsi, che sia così efficace il timor dell'infamia, e che questa debba ordinariamente prevalere ai sentimenti naturali, e religiosi, che spingono a salvare la prole. Altrimenti questo delitto sarebbe assai più frequente, per non dire comune. Dovrà credere fermamente la donna di poter occultarlo? Di più una femmina, che vince il pudore, ed ogni altro ritegno, prostituendosi ad uno, od a molti, non mostra di molto temere l'infamia. Che se ella cedesse per violenza, non dee suporsi che taccia⁴⁴.

Alla ragione comune e al diritto, che serbano l'onore femminile come evidenza riflessa dell'onore maschile⁴⁵, l'empia madre si mostra come il 'difetto intrinseco' di un'umanità passionale, incidendo profondamente sull'immaginario collettivo: la cronaca incrocia la dottrina e la prassi, divenendo parte costitutiva di entrambe.

3. Prevenire il delitto

La combinazione di fonti giudiziarie e fonti giuridiche – operata con la dovuta attenzione nel prevenire il rischio di scadere nell'economia di una trattazione per «spaccati» – lega efficacemente l'indagine sulla natura del crimine alla valutazione dei meccanismi della giustizia⁴⁶.

Il sistema repressivo sconta l'inevitabile rifrazione legislativa, sapienziale e

⁴⁴ [A. Giudici] *Apologia della giurisprudenza romana, o note critiche al libro intitolato: Dei delitti, e delle pene*, Milano 1784, § 31 (*Delitti di prova difficile*), nota CCXVII, p. 180. Per il lavoro di serio scavo e di cauta riconsiderazione delle tesi beccariane ad opera di Antonio Giudici si rinvia, in particolare, al lucido saggio di L. Garlati, *Molto rumore per nulla? L'abolizione della tortura tra cultura universitaria e illuminismo giuridico: le Note critiche di Antonio Giudici a Dei delitti e delle pene*, in M. G. di Renzo Villata (cur. e con un saggio introduttivo di), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 263-322. Per un esempio dell'equilibrato approccio di Giudici ai 'temi caldi' del *Dei delitti e delle pene* cfr. C. Pedrazza Gorlero, *Brevi note sull'eclissi della «grazia» nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, in G. Rossi – F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, cit., pp. 96-105.

⁴⁵ Cfr. L. Garlati, *Pink crimes. Criminalità femminile e condanne capitali nelle sentenze del Senato di Milano (1471-1783)*, in «Historia et ius», XVII (2020), paper 6, pp. 22-27; Ead., *Honour and Guilt. A Comparative Study on Regulations on Infanticide Between the Nineteenth and Twentieth Century*, in M. G. di Renzo Villata (cur.), *Family Law and Society in Europe from Middle Ages to the Contemporary Era*, Switzerland 2016, pp. 257-281.

⁴⁶ In argomento va richiamato il magistrale saggio di M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», XXIX, n. 2, *Istituzioni giudiziarie, criminalità e storia* (1988), pp. 491-501.

pratica, in conseguenza dell'estensione (e della complicazione) della natura stessa del reato (crimine di sangue, crimine sessuale, peccato)⁴⁷.

L'infanticidio è un crimine perfetto: è una costante storica⁴⁸, è socialmente trasversale (nonostante se ne registri una maggior frequenza in condizione di povertà strutturale o casuale); l'agente tipico è sempre la donna⁴⁹; è delitto ambiguo, per il cui accertamento la grammatica interpretativa inciampa fra indizi e presunzioni, spinta in un sottomondo di *semi-verità*, di perizie mediche e di 'voci' collettive, che trasformano la comunità in un 'personaggio corale', solidale od ostile⁵⁰.

La verità soccombe ad un assioma controverso: se la prova è difficile – per l'oscurità del delitto, dipendente, in primo luogo, dalla difficoltà di stabilire se il bambino è nato vivo o morto⁵¹ – la risposta della giustizia, anziché farsi cauta,

⁴⁷ Per la disamina dell'evoluzione (delle trasformazioni e delle contraddizioni) del delitto di infanticidio nella società di *Ancien Régime* si rinvia, in particolare, a D. Tinková, *Protéger ou punir? Les voies de la décriminalisation de l'infanticide en France et dans le domaine des Habsbourg (XVIII-XIX^e siècles)*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», IX, n. 2 (2005), pp. 43-72.

⁴⁸ Una costante che prende vita nella trascrizione letteraria e nella rivisitazione artistica, a conferma della rilevanza del tema nell'immaginario collettivo, ben oltre il momento della sua valorizzazione giuridica. Sul punto si rinvia, fra gli altri, al contributo di J. Billingham, *Infanticide in Tudor and Stuart England*, Amsterdam 2019, pp. 51-76.

⁴⁹ Per la definizione dell'infanticidio come 'crimine di genere' cfr. R. Lucchini, *Femme et déviance ou le débat sur la spécificité de la délinquance féminine*, in «Revue européenne des sciences sociales», XXXIII, n. 102, *Pour Repenser la Sociologie de la Connaissance Scientifique* (1995), pp. 127-168 e L. Buttex, *L'indulgence des juges? La femme incriminée à Genève au siècle des Lumières. Genre et répression pénale (1767-1792)*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», XIX, n. 1 (2015), pp.41-65. Per la raffigurazione dell'infanticidio come 'crimine misogino', erede, in età moderna, del crimine di stregoneria, cfr. A. Soman, *Sorcellerie, justice criminelle et société dans la France moderne (l'ego-histoire d'un Américain à Paris)*, in «Histoire, Économie et Société», XII, n. 2 (1903), pp. 177-217. Va, infine, ricordato che, in età moderna, l'infanticidio è la causa tipica di «morte al femminile» e la (rara) occasione di evidenza delle donne nel contesto dei 'confortati' e giustiziati. In tal senso cfr. A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013, pp. 295-306 e, in particolare, p. 299.

⁵⁰ 'Voci' che informano, consigliano, occultano o denunciano, insinuandosi negli spazi dell'intimità familiare ed esponendoli alla pubblica opinione; 'voci' che, via via, s'impongono all'orecchio del giudice, anche qualora non siano destinate a mutare, secondo *ius commune*, in 'fama'. Cfr. A. Bettoni, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», XLI, n. 121 (1), *Voci, notizie, istituzioni* (2006), pp. 13-38; B. Borello, *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (secc. XVII-XVIII)*, ivi, pp. 69-99; E. Canepari, *Svelare o occultare? L'eco delle nascite illegittime (Roma, XVIII secolo)*, ivi, pp. 101-132.

⁵¹ Cfr. C. Povo, *Dal versante dell'illegittimità*, cit., pp. 135-140.

s'inasprisce, in obbedienza al brocardo *in atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt, et licet iudici iura transgredi*⁵². Il rischio dell'impunità, e la conseguente resa istituzionale, sono esiti insostenibili⁵³.

Imbrigliati in una fatale combinazione di fattori (difficoltà, equivocità, atrocità, indulgenza)⁵⁴, gli infanticidi replicano una trama collettivamente concertata: storie diverse, adattate ad un racconto condiviso, che finiscono per tipizzarsi, definendo, per il presente e per il futuro, il profilo medico-legale della 'madre delinquente'⁵⁵, divorata dalla 'febbre del disonore' (una 'febbre sociale', che rende la creatura nata estranea e nemica), probabile esito della «follia puerperale», che annebbia il pensiero e spegne ogni umano sentimento, per imporre i bisogni del corpo femminile – dolorosamente trasformato dalla gestazione, dal parto e dall'allattamento – alla codifica del ruolo materno⁵⁶.

⁵² In proposito cfr. F. Caprioli, *Il giudice e la prova: Beccaria, Filangieri, Pagano*, in G. Chiodi – L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015, pp. 31-42.

⁵³ Sul punto cfr. D. Tinková, *Protéger ou punir?*, cit., pp. 46-47; G. Chiodi, *Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell'Ottocento: il contributo di Giovanni Carmignani*, in G. Chiodi – L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria*, cit., pp. 66-68 e, per un'accorta 'prova' di attualizzazione del pensiero di Beccaria, R. Orlandi, *Riflessioni attuali su un passo di Cesare Beccaria a proposito dei delitti di prova difficile*, ivi, pp. 169-177.

⁵⁴ Combinazione che aggrava la posizione dei giuristi, combattuti fra l'osservanza rigorosa di norme crudelmente repressive e la percezione della loro 'distonia' in rapporto al complesso insieme di fattori comunitari sottesi alla scrittura del delitto di infanticidio. In argomento cfr. G. Alessi, *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (secc. XVII-XIX)*, in G. Fiume (cur.), *Madri. Storia di un ruolo sociale*, Venezia 1995, pp. 221-245.

⁵⁵ Cfr., in proposito, l'ampio e documentato studio di V. Mellusi, *La madre delinquente*, a cura di A. M. Colaci, Lecce 2000. Per il riferimento alla pagina di Beccaria, ivi, pp. 79-80. I ricorrenti temi della maternità tradita, del delirio puerperale, della protezione dell'onore femminile, della definizione stessa di 'infante' alimentano il vivace confronto dottrinale intorno alla definizione del reato di infanticidio, influenzando le divergenti scelte dei codificatori ottocenteschi italiani, sino a comporsi, non senza difficoltà, nella codificazione unitaria. Del graduale e variegato processo di 'migrazione' dell'infanticidio dall'esperienza preunitaria al Codice Zanardelli offre puntuale e diffusa informazione L. Garlati, *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria*, in «La Corte d'Assise», II, n. 1-2 (2012), pp. 17-74. Con particolare riguardo alla disciplina dell'infanticidio per causa d'onore proposta nel Codice Rocco utilissimi spunti possono essere tratti dalla voce di C. Fiore, *Infanticidio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, pp. 391-402.

⁵⁶ Sul punto si fa rinvio, in particolare, al recente contributo di E. Musumeci, *La donna delinquente tra isteria e infirmitas sexus nell'immaginario giuridico e scientifico ottocentesco*, in L. Azara - L. Tedesco (curr.), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019, pp. 65-70. La donna non 'ha', come l'uomo, un corpo, ma 'è' un corpo, cui si lega il dovere (familiare e civico) della maternità. In tal senso cfr. O. Niccoli, *Maternità critiche. Donne che partoriscono agli inizi dell'età moderna*, in «Studi Storici», XLVII, n. 2,

La natura si vendica della ragione e delle convenzioni, affermandosi, con forza primitiva, su ogni artificiale correttivo. La cura materna non è un assoluto, ma è condizionata dal tempo e dallo spazio, direttamente implicati nella possibilità di sopravvivenza e di crescita della prole: se l'ambiente è sfavorevole, se la progenie è prematura o debole o troppo numerosa, la madre può decidere di abbandonare coloro che non è in grado di salvare o di nutrire.

La natura non si ribella al gesto, non giudica e non rimpiange una misura di necessaria autoconservazione. Tuttavia, la società si oppone alla selettività naturale e sceglie 'per contratto' e non 'per necessità', definendo quali nascite (e quali morti) corrispondano all'ordine consentito e si prestino alla interiorizzazione pattizia⁵⁷. E la scelta comporta, per definizione, una rinuncia o un compromesso o l'assunzione di una posizione arbitraria che non potrà mai soddisfare pienamente gli attori sociali: una volta avviato, l'ingranaggio contrattuale segue esclusivamente le regole del proprio movimento. Se le regole sono giuste, il moto sarà virtuoso.

Ogni attenzione va, dunque, data alla profilassi legislativa, che presiede alla costruzione delle regole. Prevenire sempre, poiché non sempre si può offrire una cura: non vi è, infatti, soluzione all'infanticidio una volta che abbia messo radici nel tessuto comunitario. Lo si colpirà duramente all'inizio, quasi per esorcizzarne l'incurabilità, ma la carica aggressiva (la repressione) svanirà presto per lasciare il posto all'accettazione (e alla sostanziale depenalizzazione).

'Onore' e 'crimine' si respingono per concetto: allora come è possibile che il primo invochi il soccorso del secondo?⁵⁸ Inevitabile contraddizione! cui può

Ricostruzioni di una repubblica (2006), pp. 463-479.

⁵⁷ L'aborto spontaneo, il parto legittimo e la morte prematura dell'infante sono accolti dalla mentalità comune come 'fatti naturali', cui corrispondono comprensione e accettazione; non così l'aborto doloso, il parto illegittimo e l'infanticidio, che di quei medesimi fatti rappresentano la simmetrica deformazione. Tuttavia (inevitabile contraddizione) proprio l'infanticidio si è storicamente prestato a favorire la 'selezione' di una società 'legittima' (eliminando dal suo seno la progenie 'bastarda'), cresciuta sulle basi di una morale sessuale dipendente, in via esclusiva, dal vincolo matrimoniale. In proposito cfr. L. Chappuis, *Enquêter, baptiser, réprimer: le contrôle de la bâtardise à Genève au XVIII^e siècle (1750-1770)*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», XVIII, n. 1 (2014), pp. 57-79.

⁵⁸ Non è infrequente che l'infanticida, scontata la pena, trovi casa e marito (e divenga madre!), come se il delitto non l'avesse realmente toccata. Maria Pia Casarini propone una suggestiva lettura di questa 'amnesia' sociale: l'infanticida non è realmente madre, perché dà la vita, ma non nutre la sua creatura, rompendo, in tal modo, il binomio coesenziale alla definizione di maternità (partorire e nutrire); l'infanticida è piuttosto assimilata alla matrigna, che rifiuta – come è tradizione nelle favole – di accudire la prole altrui. Se la donna non si riconosce e non è riconosciuta come madre, allora non compie i reati legati alla maternità e non vi è motivo per cui non possa soddisfare, maturate le opportune condizioni, il desiderio di interpretare pienamente il ruolo materno. Cfr. M. P. Casarini, *Maternità e infanticidio a Bologna:*

mettere rimedio solo l'intervento del legislatore, che agirà non come guardiano occhiuto e vendicativo di un carcere sociale, ma come tempestivo artefice e saggio custode degli equilibri collettivi.

Così, quasi a svolgere appieno il tema lanciato da Beccaria, il pedagogista Johann Heinrich Pestalozzi – nel saggio *Della legislazione e dell'infanticidio. Verità e sogni, inchieste e rappresentazioni* (1783) –, immagina un principe «da cui legislazione esprima nell'insieme i bisogni essenziali della natura umana» e indaga «da via attraverso cui egli possa contrastare l'orrore dell'infanticidio. ... Costruire la felicità dell'umanità sulla educazione e il miglioramento delle sue inclinazioni, indirizzare l'umanità verso le cime della magnanimità interiore e della pura virtù e salvaguardarla dal disordine dei suoi impulsi di fondo e dall'abisso del vizio: ecco il fine supremo della sua legislazione»⁵⁹.

«È meglio prevenire i delitti che punirgli», protesta Beccaria nell'*incipit* del paragrafo XLI del *Dei delitti e delle pene*⁶⁰. E la massima migra, come fiero esergo, sul frontespizio dei *Moyens proposés pour prévenir l'infanticide* di Jérôme Pétion, nell'esame dei quali l'autore avverte l'affermarsi della 'legge dell'opinione', profittando del silenzio del diritto:

L'infortunée que la foiblesse a rendue mere n'a que deux partis à prendre: de divulguer son déshonneur ou de le cacher par un crime. ... Quel parti prendra-t-elle donc? Son choix n'est pas douteux. Elle redoute plus la loi de l'opinion, que les loix criminelles. Elle s'exposera à une mort incertaine pour se soustraire à l'opprobre public qu'elle ne peut éviter. Règle générale où la loi de l'opinion parle, la loi judiciaire se tait. La loi de l'opinion est gravée dans notre âme dès l'enfance, elle fait partie de notre éducation, elle est formée par le vœu unanime de la société,

fonti e linee di ricerca, in «Quaderni storici», XVII, n. 49 (1), *Boschi: storia e archeologia* (1982), pp. 275-284. Per la narrazione simbolica della maternità deviata cfr., in particolare, B. D'Astorg, *Mère, Meurtrière, Médée*, in «Revue des Deux Mondes (1829-1971)», 1970, pp. 50-67 e A. Damet, *Le sein et le couteau. L'ambiguïté de l'amour maternel dans l'Athènes classique*, in «Clio. Femmes, Genre, Histoire», XXXIV, *Liens familiaux* (2011), pp. 17-40.

⁵⁹ J. H. Pestalozzi, *Sull'infanticidio*, a cura di G. di Bello, trad. it. di N. Benvenuti, Milano 1999, p. 109. Pur non indulgiando nella realizzazione di una vera e propria *pars construens*, apprezzabile anche sotto il profilo dell'istruzione processuale (peraltro non era mestier suo), Pestalozzi ha il merito di spostare il fuoco del problema dalla donna al contesto nel quale essa agisce e patisce, ovvero dal soggetto criminale al contesto sociale potenzialmente criminogeno. E su quest'ultimo pone in particolare l'accento, chiedendo l'intervento (invero non scevro da un evidente paternalismo) del legislatore: la felicità domestica e l'alleanza familiare sono prodromiche all'armonia sociale; il benessere generale, il naturale compagno di un sano senso del pudore; la libera crescita delle emozioni e degli affetti, una ben strutturata educazione sentimentale, la condizione essenziale di rapporti maturi e onesti; estirpare povertà e degrado lo strumento di un'equità sociale necessaria a crescere un codice morale univoco e condiviso.

⁶⁰ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., § XLI (*Come si prevenzano i delitti*), p. 121.

elle est si universelle qu'elle paroît naturelle; tous les individus lui obéissent et sont ses esclaves⁶¹.

La 'legge dell'opinione' s'insinua nel processo di crescita e di educazione, divenendo giudice naturale della virtù e del vizio, della colpa e dell'innocenza: non è l'onore a poter essere accusato, ma (nuovamente) la grave e sistematica segregazione fra 'natura' (*loi de l'opinion*) e 'cultura' (*loi criminelle*), l'assenza di un modello preventivo basato sulla introiezione (naturale e contrattuale) del 'buon costume', arginando, sino all'irrilevante, i casi di gravidanza illegittima e di infanticidio. E quando, malauguratamente, i casi si manifestino, il soccorso dovrà essere pronto e compassionevole, gli 'ospedali' numerosi ed accoglienti, poiché il terrore dello scandalo persuade al segreto, il segreto, per mantenersi, costringe all'omicidio, l'omicidio invoca la condanna e la condanna porta con sé la certezza della pubblica vergogna.

Intrappolata in un circolo vizioso, la donna si trasforma in ciò che mai sarebbe stata: una creatura persa, che nulla ha da perdere. L'onore, che non può essere riconquistato, smarrisce ogni appetibilità per la madre infanticida, e la società, fondata su quell'onore, diviene lontana e minacciosa⁶². «Inevitabile contraddizione», che reitera i limiti costitutivi del 'tema d'onore', riscrivendone, nel tempo, i contenuti e le forme⁶³.

⁶¹ [J. Pétion de Villeneuve] *Moyens proposés pour prévenir l'infanticide*, s. l. 1781, pp. 12-13.

⁶² Ivi, pp. 32-33.

⁶³ Fondamentale resta il passaggio per il filtro strategico delle codificazioni ottocentesche, nelle quali si sedimentano e si specificano – sulla scorta delle acquisizioni dottrinali del secolo precedente e, nella specie, per la profonda influenza della riforma beccariana – le «numeroso variabili» e le «infinite combinazioni possibili» tra gli elementi costitutivi del reato di infanticidio, «prisma dalle mille sfaccettature». In tal senso cfr. L. Garlati, «*Il delitto di Erode*». *L'infanticidio nel codice penale di S. Marino: norme nuove per un delitto antico*, in S. Vinciguerra (cur.), *Codice penale della Repubblica di San Marino (1865)*, Padova 2004, pp. CLXVII-CC e, nella specie, pp. CLXVII-CLXX.